



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

Art. 2 - Applicazione dell'aliquota.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota.

Art. 4 - Efficacia.

Art. 5 - Decorrenza.

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al Decreto legislativo 28.09.1998 n. 360, all'oggetto: "Istituzione di una addizionale, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191 e ss.mm.ii.
2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D.Lgs. 60/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007 n. 296 del 27.12.2006.

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm.ii.;
2. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione, fatta salva la possibilità di introdurla successivamente, con integrazione al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza ed al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, in relazione ai fabbisogni finanziari dell'Ente, rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto di altre risorse disponibili.

Art. 4 – Efficacia

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 5 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.